

## Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 28.6.2012

### Codice civile svizzero

(Autorità parentale)

### Minoranza:

### Codice civile svizzero

(Responsabilità parentale)

#### Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2011<sup>1</sup>,  
*decreta:*

#### Minoranza:

*Sostituzione di un'espressione*

*In tutto il Codice, l'espressione «autorità parentale» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l'espressione «responsabilità parentale».*

I

Il Libro primo del Codice civile<sup>2</sup> è modificato come segue:

*Art. 25 cpv. 1*

<sup>1</sup> *Concerne soltanto il testo francese*

Il Libro secondo del Codice civile<sup>3</sup> è modificato come segue:

*Art. 133*

F. Figli  
I. Diritti e doveri  
dei genitori

<sup>1</sup> Il giudice disciplina i diritti e i doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione. In particolare disciplina:

1. l'autorità parentale;
2. la custodia;
3. le relazioni personali; e
4. il contributo di mantenimento.

<sup>1</sup> FF 2011 8025

<sup>2</sup> RS 210

<sup>3</sup> RS 210

**Minoranza II:**

<sup>1</sup> Secondo quanto richiesto dal bene del figlio, il giudice mantiene la responsabilità parentale congiunta o la attribuisce a uno dei genitori. Tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio e prende in considerazione l'eventuale richiesta congiunta dei genitori e, tenuto conto dell'età e del grado di maturità, il parere del figlio, che di norma dev'essere sentito.

<sup>2</sup> Tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio. Prende in considerazione una richiesta congiunta dei genitori e, per quanto possibile, il parere del figlio.

**Maggioranza:**

<sup>2</sup> Nel disciplinare l'autorità parentale, la custodia e le relazioni personali, il giudice tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio; prende in considerazione una richiesta congiunta dei genitori e, per quanto possibile, il parere del figlio.

**Minoranza II:**

<sup>2</sup> Se il bene del figlio raccomanda l'attribuzione della responsabilità parentale a un solo genitore piuttosto che il mantenimento della responsabilità parentale congiunta, il giudice attribuisce la responsabilità parentale al genitore che potrà assumerla al meglio tenuto conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio. Il giudice disciplina conformemente alle disposizioni sugli effetti della filiazione la custodia, il diritto alle relazioni personali, la partecipazione alle cure del figlio e il contributo di mantenimento dell'altro genitore.

<sup>3</sup> Può stabilire il contributo di mantenimento anche per un periodo che va oltre la maggiore età del figlio.

**Minoranza II:**

<sup>3</sup> Il contributo di mantenimento può essere stabilito anche per un periodo che va oltre la maggiore età del figlio.

*Art. 134***Maggioranza:***Stralciare l'intero articolo*

<sup>1</sup> In caso di modificazione delle circostanze, le condizioni per la modifica dei diritti e dei doveri dei genitori sono rette dalle disposizioni sugli effetti della filiazione.

<sup>2</sup> In caso di disaccordo sulla modifica del contributo di mantenimento di un figlio minorenni, decide il giudice competente per la modifica della sentenza di divorzio. Negli altri casi è competente l'autorità di protezione dei minori.

<sup>3</sup> Se decide in merito alla modifica del contributo di mantenimento, il giudice modifica, se del caso, anche l'autorità parentale, la custodia e le relazioni personali.

*Art. 179, titolo marginale (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 1*

<sup>1</sup> Il giudice, ad istanza di un coniuge, adatta le misure alle nuove circostanze e se non sono più giustificate le revoca. Le disposizioni sulla modificazione delle circostanze in caso di divorzio si applicano per analogia.

*Art. 270a*

II. Figlio di genitori non coniugati

<sup>1</sup> Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio assume il cognome da nubile o celibe del genitore cui spetta l'autorità parentale.

<sup>2</sup> In caso di autorità parentale congiunta, si applicano per analogia le disposizioni sul cognome del figlio di genitori coniugati.

<sup>3</sup> Se l'autorità parentale non spetta ad alcun genitore, il figlio assume il cognome da nubile della madre.

<sup>4</sup> Le modifiche dell'attribuzione dell'autorità parentale non hanno ripercussioni sul cognome. Sono fatte salve le disposizioni sul cambiamento del nome.

### Minoranza:

*Art. 273 cpv. 4*

<sup>2</sup> I genitori che non esercitano a più riprese il diritto di visita rimborsano al genitore che ha la custodia del figlio le spese comprovate per la cura prestata da terzi nei periodi previsti per le visite. Sono eccettuate circostanze straordinarie non imputabili al genitore che ha il diritto di visita, quali una malattia grave o un incidente.

*Art. 275 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se decide in merito all'autorità parentale, alla custodia o al contributo di mantenimento secondo le disposizioni sul divorzio e a tutela dell'unione coniugale, il giudice disciplina anche le relazioni personali.

*Art. 296*

A. Principi

<sup>1</sup> L'autorità parentale è volta in primo luogo a garantire il bene del figlio.

<sup>1</sup> L'autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio.

<sup>2</sup> Finché minorenni, i figli sono soggetti all'autorità parentale congiunta del padre e della madre.

<sup>3</sup> I genitori minorenni o sotto curatela generale non hanno autorità parentale. Raggiunta la maggiore età, ottengono l'autorità parentale. Se viene revocata la curatela generale, l'autorità di protezione dei minori decide in merito all'attribuzione dell'autorità parentale, tenendo conto dell'interesse del figlio.

<sup>3</sup> I genitori minorenni o sotto curatela generale non hanno autorità parentale. Raggiunta la maggiore età, ottengono l'autorità parentale. Se viene revocata la curatela generale, l'autorità di protezione dei minori decide in merito all'attribuzione dell'autorità parentale conformemente al bene del figlio.

#### Art. 297

A<sup>bis</sup>, Morte di un genitore

<sup>1</sup> Se era esercitata congiuntamente, alla morte di un genitore l'autorità parentale spetta al genitore superstite.

<sup>2</sup> Se muore il genitore che deteneva l'autorità parentale esclusiva, l'autorità di protezione dei minori trasferisce l'autorità parentale al genitore superstite oppure nomina un tutore al figlio, scegliendo la soluzione più adatta a tutelare gli interessi del figlio.

<sup>2</sup> Se muore il genitore che deteneva l'autorità parentale esclusiva, l'autorità di protezione dei minori trasferisce l'autorità parentale al genitore superstite oppure nomina un tutore al figlio, scegliendo la soluzione più adatta a tutelare il bene del figlio.

#### Art. 298

A<sup>ter</sup>, Divorzio e altre procedure matrimoniali

<sup>1</sup> Il giudice che decide nell'ambito di una procedura di divorzio o di un'altra procedura matrimoniale trasferisce l'autorità parentale esclusiva a uno dei genitori se è necessario per tutelare gli interessi del figlio.

#### Maggioranza:

<sup>1</sup> Nell'ambito di una procedura di divorzio o di una procedura a tutela dell'unione coniugale il giudice trasferisce l'autorità parentale esclusiva a uno dei genitori se è necessario per tutelare il bene del figlio.

#### Minoranza:

<sup>1</sup> Nell'ambito di una procedura di divorzio o di una procedura a tutela dell'unione coniugale il giudice trasferisce l'autorità parentale esclusiva a uno dei genitori se è necessario per tutelare il bene del figlio o qualora per altri motivi l'attribuzione dell'autorità parentale congiunta non sia ragionevolmente esigibile.

<sup>2</sup> Può anche limitarsi a stabilire il luogo di dimora e disciplinare la cura del figlio se non vi sono prospettive di un accordo in merito tra i genitori.

**2** Può anche limitarsi a disciplinare la custodia e le relazioni personali se non vi sono prospettive di un accordo in merito tra i genitori.

**3** Invita l'autorità di protezione dei minori a nominare un tutore al figlio se né la madre né il padre sono idonei ad assumere l'autorità parentale.

#### Art. 298a

Aquater.  
Riconoscimento  
I. Dichiarazione  
comune dei  
genitori

**1** Se i genitori non sono uniti in matrimonio e il padre riconosce il figlio, l'autorità parentale congiunta viene istituita sulla base di una dichiarazione comune dei genitori.

**1** Se i genitori non sono uniti in matrimonio e il padre riconosce il figlio o il rapporto di filiazione è stabilito per sentenza e al momento della pronuncia della stessa l'autorità parentale congiunta non è stata ancora disposta, l'autorità parentale congiunta viene istituita sulla base di una dichiarazione comune dei genitori.

**2** In tale dichiarazione i genitori confermano di:

1. essere disposti ad assumersi congiuntamente la responsabilità del figlio; e
2. essersi accordati in merito alla cura, alle relazioni personali e al mantenimento del figlio.
2. essersi accordati in merito alla cura e al mantenimento del figlio.

**2bis** Se al momento di emettere la dichiarazione congiunta non vivono in comunione domestica, i genitori devono produrre, in aggiunta alla dichiarazione, un contratto sul mantenimento e sulle relazioni personali approvato dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

**3** La dichiarazione va indirizzata all'ufficio dello stato civile se i genitori la rilasciano contestualmente al riconoscimento del figlio. Se la rilasciano successivamente, la indirizzano all'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.

**4** Fintanto che non sia stata presentata la dichiarazione, l'autorità parentale spetta esclusivamente alla madre.

**4** Fintanto che non sia stata presentata la dichiarazione e, se i genitori non vivono in comunione domestica, il contratto di mantenimento, l'autorità parentale spetta esclusivamente alla madre.

#### Art. 298b

II. Decisione  
dell'autorità di  
protezione dei  
minori

**1** Se uno dei genitori si rifiuta di rilasciare la dichiarazione comune, l'altro può rivolgersi all'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.

<sup>2</sup> L'autorità di protezione dei minori dispone l'autorità parentale congiunta sempreché, per tutelare gli interessi del figlio, non si imponga di mantenere l'autorità parentale esclusiva della madre o trasferirla al padre.

**Maggioranza:**

<sup>2</sup> L'autorità di protezione dei minori dispone l'autorità parentale congiunta sempreché, per tutelare il bene del figlio, non si imponga di mantenere l'autorità parentale esclusiva della madre o trasferirla al padre.

**Minoranza:**

<sup>2</sup> L'autorità di protezione dei minori dispone l'autorità parentale congiunta sempreché, per tutelare il bene del figlio o qualora per altri motivi l'attribuzione dell'autorità parentale congiunta non sia ragionevolmente esigibile, non si imponga di mantenere l'autorità parentale esclusiva della madre o trasferirla al padre.

<sup>2</sup> L'autorità di protezione dei minori dispone l'autorità parentale congiunta sempreché, per tutelare gli interessi del figlio, non si imponga di mantenere l'autorità parentale esclusiva della madre o trasferirla al padre.

<sup>3</sup> Contestualmente alla decisione sull'autorità parentale, l'autorità di protezione dei minori disciplina anche le altre questioni controverse. È fatta salva l'azione di mantenimento.

<sup>4</sup> Se la madre è minorenni o sotto curatela generale, l'autorità di protezione dei minori trasferisce l'autorità parentale al padre o nomina un tutore al figlio, scegliendo la soluzione più adatta a tutelare gli interessi del figlio.

<sup>4</sup> Se la madre è minorenni o sotto curatela generale, l'autorità di protezione dei minori trasferisce l'autorità parentale al padre o nomina un tutore al figlio, scegliendo la soluzione più adatta a tutelare il bene del figlio.

*Art. 298c*

Aquinquies,  
Azione di  
paternità

Se accoglie un'azione di paternità, il giudice dispone l'autorità parentale congiunta sempreché, per tutelare gli interessi del figlio, non si imponga di mantenere l'autorità parentale esclusiva della madre o trasferirla al padre.

**Maggioranza:**

Se accoglie un'azione di paternità, il giudice dispone l'autorità parentale congiunta sempreché, per tutelare il bene del figlio, non si imponga di mantenere l'autorità parentale esclusiva della madre o trasferirla al padre.

**Minoranza:**

Se accoglie un'azione di paternità, il giudice dispone l'autorità parentale congiunta sempreché, per tutelare il bene del figlio o qualora per altri motivi l'attribuzione dell'autorità parentale congiunta non sia ragionevolmente esigibile, non si imponga di mantenere l'autorità parentale esclusiva della madre o trasferirla al padre.

*Art. 299, titolo marginale*

Asexies, Patrigno  
e matrigna

*Art. 300, titolo marginale*

Asepties, Genitori  
affilianti

*Art. 301 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Il genitore che accudisce il figlio può prendere decisioni senza consultare l'altro genitore se:

1. si tratta di affari quotidiani o urgenti;

**Minoranza:**

1. si tratta di affari che non hanno portata rilevante o effetti a lungo termine oppure di affari urgenti;
2. il dispendio richiesto per raggiungere l'altro genitore risulta sproporzionato.

*Art. 301a*

II.  
Determinazione  
del luogo di  
dimora

<sup>1</sup> L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio.

<sup>2</sup> Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il proprio luogo di dimora o quello del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure a seguito di una decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora:

- a. il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o
- b. il trasferimento del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore.

**Maggioranza:**

- b. il trasferimento del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali di quest'ultimo.

**Minoranza:**

<sup>3</sup> Se i genitori che esercitano l'autorità parentale congiuntamente non si accordano circa il luogo di dimora del figlio, il giudice o l'autorità di protezione dei minori può disporre lo svolgimento di una mediazione. Se nell'ambito della mediazione non è raggiunto un accordo in tempo utile, decide il giudice.

*Art. 302, titolo marginale*

III. Educazione

*Art. 303, titolo marginale*

IV. Educazione religiosa

II. Curatela  
1. *Abrogato*

*Art. 308, titolo marginale e cpv. 2*

<sup>2</sup> L'autorità tutoria può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per l'accertamento del rapporto di filiazione, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali.

*Art. 309*

*Abrogato*

III. Privazione del diritto di determinare il luogo di dimora

*Art. 310, titolo marginale*

*Art. 311 cpv. 1 n. 1*

<sup>1</sup> Se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale:

1. quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza, violenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente;

## **Titolo finale: Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile**

*Art. 12 cpv. 4 e 5*



<sup>4</sup> Se all'entrata in vigore della modifica del ...<sup>4</sup> l'autorità parentale spetta a un solo genitore, il padre, la madre o entrambi congiuntamente possono rivolgersi all'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio, chiedendo che sia disposta l'autorità parentale congiunta. L'autorità di protezione dei minori decide applicando per analogia gli articoli 298a e 298b.

<sup>5</sup> Il genitore che in occasione del divorzio è stato privato dell'autorità parentale può rivolgersi individualmente all'autorità di protezione dei minori soltanto se il divorzio non risale a più di cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

**Maggioranza:**

<sup>5</sup> *Stralciare*

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

**Minoranza:**

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Può metterla in vigore al più presto contemporaneamente alla revisione del Codice civile relativa al diritto al mantenimento.

*Allegato*  
(cifra II)

## **Modifica del diritto vigente**

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

### **Minoranza:**

#### **1<sup>o</sup>. Legge del 29 settembre 1952<sup>5</sup> sulla cittadinanza**

*Sostituzione di un'espressione*

*All'articolo 44 capoverso 1, l'espressione «autorità parentale» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l'espressione «responsabilità parentale».*

#### **1. Legge del 17 giugno 2005<sup>6</sup> sul Tribunale federale**

*Art. 100 cpv. 2 lett. c*

<sup>2</sup> Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:

- c. in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 1980<sup>7</sup> sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 1980<sup>8</sup> sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;

<sup>5</sup> RS **141.0**, nella versione della modifica del 19 dicembre 2008 (RU 2011 725, in vigore dal 1° gennaio 2013)

<sup>6</sup> RS **173.110**

<sup>7</sup> RS **0.211.230.01**

<sup>8</sup> RS **0.211.230.02**

**Minoranza:****1<sup>a</sup>. Legge del 18 giugno 2004<sup>9</sup> sull'unione domestica registrata**

*Sostituzione di un'espressione*

*All'articolo 27 capoverso 1, l'espressione «autorità parentale» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l'espressione «responsabilità parentale».*

**Minoranza:****1<sup>b</sup>. Codice delle obbligazioni<sup>10</sup>**

*Sostituzione di un'espressione*

*All'articolo 134 capoverso 1, l'espressione «autorità parentale» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l'espressione «responsabilità parentale».*

**1<sup>c</sup>. Codice di procedura civile<sup>11</sup>****Minoranza:**

*Sostituzione di un'espressione*

*In tutto il Codice, l'espressione «autorità parentale» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l'espressione «responsabilità parentale».*

*Art. 299*

*Concerne soltanto il testo francese*

*Art. 300*

*Concerne soltanto il testo francese*

*Art. 301*

*Concerne soltanto il testo francese*

<sup>9</sup> RS 211.231

<sup>10</sup> RS 220

<sup>11</sup> RS 272

**Minoranza:****1<sup>d</sup>. Legge federale dell'11 aprile 1889<sup>12</sup> sulla esecuzione e sul fallimento**

*Sostituzione di un'espressione*

*All'articolo 68c capoverso 1, l'espressione «autorità parentale» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l'espressione «responsabilità parentale».*

**2. Legge federale del 18 dicembre 1987<sup>13</sup> sul diritto internazionale privato**

*Art. 63 cpv. 1*

<sup>1</sup> I tribunali svizzeri competenti per le azioni di divorzio o separazione sono competenti anche a regolare gli effetti accessori. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti la protezione dei minori (art. 85).

*Art. 85 cpv. 4*

<sup>4</sup> I provvedimenti adottati in uno Stato che non è parte alle Convenzioni menzionate nei capoversi 1 e 2 sono riconosciuti se sono stati adottati o sono riconosciuti nello Stato di dimora abituale del minore o dell'adulto.

<sup>12</sup> RS 281.1, nella versione della modifica del 19 dicembre 2008 (RU 2011 725, in vigore dal 1° gennaio 2013)

<sup>13</sup> RS 291

**Minoranza:****3. Diritto penale minorile del 20 giugno 2003<sup>14</sup>**

*Sostituzione di un'espressione*

*In tutta la legge, l'espressione «autorità parentale» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l'espressione «responsabilità parentale».*

**4. Legge federale del 22 marzo 1974<sup>15</sup> sul diritto penale amministrativo**

*Sostituzione di un'espressione*

*All'articolo 23 capoverso 3, l'espressione «autorità parentale» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l'espressione «responsabilità parentale».*

**5. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>16</sup> sull'imposta federale diretta**

*Sostituzione di un'espressione*

*In tutta la legge, l'espressione «autorità parentale» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l'espressione «responsabilità parentale».*

**6. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>17</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni**

*Sostituzione di un'espressione*

*In tutta la legge, l'espressione «autorità parentale» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l'espressione «responsabilità parentale».*

**7. Legge del 13 marzo 1964<sup>18</sup> sul lavoro**

*Sostituzione di un'espressione*

*All'articolo 32 capoverso 1, l'espressione «autorità parentale» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l'espressione «responsabilità parentale».*

**8. Legge federale del 20 dicembre 1946<sup>19</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti**

<sup>14</sup> RS 311.1

<sup>15</sup> RS 313.0, nella versione della modifica del 19 dicembre 2008 (RU 2011 725, in vigore dal 1° gennaio 2013)

<sup>16</sup> RS 642.11

<sup>17</sup> RS 642.14

<sup>18</sup> RS 822.11, nella versione della modifica del 19 dicembre 2008 (RU 2011 725, in vigore dal 1° gennaio 2013)

<sup>19</sup> RS 831.10

*Sostituzione di un'espressione*

All'articolo 29<sup>sexies</sup> capoverso 1, l'espressione «autorità parentale» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l'espressione «responsabilità parentale».

**9. Legge federale del 20 giugno 1952<sup>20</sup> sugli assegni familiari nell'agricoltura***Sostituzione di un'espressione*

All'articolo 9 capoverso 4, l'espressione «autorità parentale» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l'espressione «responsabilità parentale».

**10. Legge del 24 marzo 2006<sup>21</sup> sugli assegni familiari***Sostituzione di un'espressione*

All'articolo 7 capoverso 1, l'espressione «autorità parentale» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l'espressione «responsabilità parentale».

**11. Legge federale del 24 giugno 1977<sup>22</sup> sull'assistenza***Sostituzione di un'espressione*

All'articolo 7 capoverso 1, l'espressione «autorità parentale» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l'espressione «responsabilità parentale».

<sup>20</sup> RS **836.1**, nella versione della modifica del 19 dicembre 2008 (RU 2011 725, in vigore dal 1° gennaio 2013)

<sup>21</sup> RS **836.2**

<sup>22</sup> RS **851.1**, nella versione della modifica del 19 dicembre 2008 (RU 2011 725, in vigore dal 1° gennaio 2013)